

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DI GRAZIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1964

Disposizioni a favore dei professori titolari delle classi di collegamento delle scuole di II grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge da me proposto, ha l'obiettivo di legittimare le richieste di una nobile categoria di docenti delle prime classi dei Licei scientifici, degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici, classi cosiddette di collegamento, e di evitare delle sperequazioni fra elementi della stessa categoria.

Si sta consolidando infatti una situazione di ingiustificato trattamento per il quale all'inizio di quest'anno scolastico per la circolare ministeriale del 5 settembre 1963, numero 187, i docenti non di ruolo delle prime classi magistrali e dei Licei scientifici, sono stati retribuiti col coefficiente di ruolo « A », mentre i professori di ruolo delle stesse classi, continuano ad essere retribuiti col coefficiente di ruolo « B ».

Corre voce d'altra parte, che tale situazione, si vorrebbe sanare commettendo altra ingiustificata e certamente non legittima azione, quella cioè, di declassare tutti i professori ordinari delle classi di collegamento, retrocedendoli alla media inferiore.

Trattasi però di docenti, che hanno vinto un regolare corso per titoli, il 5 giugno 1949 ottenendo la classe denominata *I-bis*, che corrisponde alla prima classe degli Istituti magistrali e dei Licei scientifici, la classe di collegamento.

Questi docenti, a norma di legge, insegnano come titolari da ben 13 anni nella classe di collegamento, che fu ufficialmente istituita col decreto luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 816, e annessa alle scuole di 2° grado. « Nei Licei scientifici, negli Istituti magistrali e negli Istituti tecnici è istituita una classe di collegamento, che costituisce la prima degli Istituti stessi ».

Dalla lettera del decreto istitutivo risulta chiaramente che la classe di collegamento fin dal 1945 ha fatto parte sostanziale degli Istituti di 2° grado. A sua volta il decreto legge 1° giugno 1946, n. 539, articolo 2 stabilisce che... « Si considerano insegnamento di ruolo a tutte le materie del Liceo classico, del Liceo scientifico, dell'Istituto magistrale... » quindi l'insegnamento nella pri-

ma classe degli Istituti magistrali e dei Licei scientifici è senza ombra di dubbio insegnamento di ruolo « A ».

Di conseguenza, gli insegnanti che parteciparono al concorso del 5 giugno 1949 per la classe di collegamento e risultarono vincitori, per le leggi del 7 settembre 1945, numero 816 e del 1° giugno 1946, n. 539, articolo 2, automaticamente dovevano essere considerati professori di ruolo « A ».

Tuttavia però nonostante l'obiettivo chiarezza della cosa, con amara sorpresa i vincitori del concorso della classe di collegamento si videro non valutati dalla successiva legge del 13 marzo 1958, n. 165, la quale stabilì che i professori di ruolo che insegnano nelle classi di collegamento degli Istituti magistrali, degli Istituti tecnici e dei Licei scientifici, debbono essere retribuiti con il coefficiente di stipendio del ruolo « B » quan-

do naturalmente appartengono al ruolo ordinario della scuola media.

Difatti pur sapendo, che i professori di cui sopra erano professori di ruolo in scuole di 2° grado, furono declassati ed assegnati al ruolo inferiore della media, modificando in tal modo il risultato del concorso.

Ora tutto ciò non appare giustificato; il concorso del 1949 o si riconosce valido in tutti i suoi valori o non si riconosce affatto e si impugna. La legge quindi del 13 marzo 1958, n. 165, deve essere riveduta.

Approvando il disegno di legge da me proposto, onorevoli senatori, si compie un atto di giustizia verso una categoria di docenti, che hanno dimostrato alto senso del dovere e spirito di abnegazione; significa ridare a costoro la dignità necessaria per continuare la loro opera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori ordinari in servizio nelle prime classi dei Licei scientifici, degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici, vincitori del concorso del 5 luglio 1949 delle cattedre nelle classi di collegamento rimangono ad insegnare negli Istituti di 2° grado presso cui hanno finora prestato servizio e passano di ruolo « A ».

Art. 2.

Il servizio finora prestato nel ruolo « B » sempre nelle prime classi delle suddette scuole di 2° grado, è valutato agli effetti della carriera come se fosse stato svolto nel ruolo « A ».